

3) Vaglia internazionali telegrafici: oltre alla tassa per i vaglia ordinari, è dovuta anche la tassa telegrafica		
4) Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia per ogni attestazione	L.	1.100
5) Apposizione sul vaglia internazionale della clausola «Pagamento in mani proprie»	»	800
6) Avviso di ricevimento, di pagamento, di iscrizione sul c/c	»	850
7) Domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno o del vaglia, per la richiesta in visione di titoli pagati, per conoscere l'esito di titoli postali	»	2.500
8) Rivalidazione e Duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale)	»	2.500
9) Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici internazionali presso una Agenzia diversa da quella di prima localizzazione: per ogni vaglia	»	2.000

Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

POSTAGIRO INTERNAZIONALI

1) Emissione di postagirot internazionali:		
— fino a L. 500.000	L.	1.000
— per ogni L. 500.000 in più o frazione	»	500
2) Revoca di postagirot internazionali	L.	2.500

TARIFFE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

In vigore dal 1° giugno 1995

1. TARIFFE TELEGRAFICHE INTERNAZIONALI

La tassa totale dei telegrammi per l'estero si forma come segue.~

Regime Europeo:

Paesi a sistema binario (Zone A e B) (tassa fissa per telegramma e tassa per parola):

a) moltiplicando la tassa per parola in fr. oro per il numero delle parole tassate, aggiungendo la tassa fissa e, se del caso, le soprattasse dei servizi speciali richiesti dai mittenti;

b) moltiplicando l'importo ottenuto dall'applicazione del comma a) precedente per il coefficiente di cambio stabilito (1 fr. oro = L. 540);

c) arrotondando l'importo totale alle cinque lire successive ed aggiungendo la tassa di ricevuta di L. 20.

Regime Europeo: Altri Paesi (Zone C, D);

Regime Extraeuropeo: (Zone E, F, G, H);

a) moltiplicando la tassa per parola in fr. oro per il numero delle parole tassate - tenendo conto del minimo di percezione - ed aggiungendo, se del caso, le soprattasse dei servizi speciali richiesti dai mittenti;

b) moltiplicando l'importo ottenuto dall'applicazione del comma a) precedente per il coefficiente di cambio stabilito (1 fr. oro = L. 540);

c) arrotondando l'importo totale alle cinque lire successive ed aggiungendo la tassa di ricevuta di L. 20.

ELENCO STATI ESTERI DIVISI PER ZONE DI TARIFFAZIONE

Zona A:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre
Belgio, Bosnia Erzegovina
Canarie Isole, Cipro, Croazia
Danimarca
Feroe Isole, Finlandia, Francia
Germania, Grecia, Groelandia
Irlanda
Liechtenstein, Lussemburgo
Madera, Monaco Principato, Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi, Portogallo
Regno Unito, Repubblica Federativa Yu-
goslavia
Slovenia, Spagna

Tassa fissa telegramma fr.oro 21,43
Tassa per parola fr. oro 0,79
Senza minimo

Zona B:

Islanda

Tassa fissa telegramma fr.oro 21,43
Tassa per parola fr. oro 0,82
Senza minimo

Zona C:

Albania, Armenia, Azerbaijan
Bielorussia, Bulgaria
Ceca Rep.
Egitto, Estonia
Georgia
Kazakistan, Kirghizistan
Lettonia, Libia, Lituania
Malta, Marocco, Moldavia
Polonia
Romania, Russia
Sahara Occidentale, Slovacchia
Tadjikistan, Turchia, Turkmenistan
Ucraina, Ungheria, Uzbekistan

Tassa per parola fr. oro 1,58
Minimo 7 parole

Zona D:

Gibilterra

Tassa per parola fr. oro 1,61
Minimo 7 parole

Zona E:

Somalia

Tassa per parola fr. oro 1,75
Minimo 7 parole

Zona F:

Arabia Saudita
Bahrein
Canada
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran, Iraq, Israele
Kuwait
Libano
Oman
Siria
Usa, Yemenra, Yemenrdp

Tassa per parola fr. oro 2,02
Minimo 7 parole

Zona G:

Afghanistan, Africa Sudafricana, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Ascension, Australia

Tassa per parola fr. oro 2,30
Minimo 7 parole

Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bermudes, Bhoutan, Birmania, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brasile, Brunei, Burkina Faso, Burundi

Caicos Isole, Cambogia, Cameroun, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Isole, Ciad, Cile, Cina, Cocoskeeling Isole, Colombia, Comore, Cook Isola, Corea del nord, Corea del sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Curacao Isola

Dominica, Dominicana Rep.

Ecuador, El Salvador, Eritrea, Etiopia

Falkland Isole, Fiji, Filippine

Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa, Guantanamo, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Guyana francese

Haiti, Honduras, Hong Kong

India, Indonesia

Kenia, Kiribati

Laos, Lesotho, Liberia, Loyaute Isola

Macao, Madagascar, Maketea Isola, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio Isola, Mayotte Isola, Messico, Micronesia, Mongolia, Montserrat, Mozambico, Myanmar

Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niuse Isola, Norfolk Isola, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda

Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Pitcairn Isola, Polinesia francese

Qatar

Raiatea Isola, Reunion, Riunione, Rodriguez, Rotuma Isola, Ruanda

Salomone Isola, Samoa, S. Christopher Isola, Senegal, Seustatius Isola, Seychelles, S. Helene, Sierra Leone, Singapore, S. Lucia, S. Maarten Isola, S. Pierre e Miquelon, Sri Lanka, S. Tomè e Principe, Sudan, Suriname, S. Vicent, Swaziland

Tahiti, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche francesi, Thailandia, Timor, Togo, Tokelau Isola, Tonga, Trintobag, Tristandacunha, Turk Isole, Tuvalu

Uganda, Uruguay

Vanatu, Venezuela, Vergini Britanniche Isole, Vietnam

Wallis e Futuna

Zaire, Zambia, Zimbabwe

Tassa per parola fr. oro 2,30

Minimo 7 parole

Zona H:

Alaska

Guam

Hawai

Johnston

Midway Isola

Portorico

Samoa Americana, Scroix, Sjohn Isola, S. Thomas Isola

Vergini Americane Isole

Wake

Tassa per parola fr. oro 3,72

Minimo 7 parole

2. SERVIZIO BUREAUFAX

TRASMISSIONE DI DOCUMENTI IN AMBITO INTERNAZIONALE

Per documenti da inviare agli Uffici esteri abilitati per il successivo recapito:

— Per ogni foglio:

tassa telegrafica di 11.00 Franchi-oro più tassa telefonica, tramite operatore, di tre minuti in ambito extraeuropeo e la tassa telefonica per tre minuti, senza operatore, in ambito europeo.

3. SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE*(SISTEMA INMARSAT-A)***TARIFFE RADIOTELEX VIA SATELLITE****3.1 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti esteri e tra navi estere ed utenti italiani ed esteri via stazione costiera terrena italiana:**

	Servizio manuale o semiautomatico	Servizio automatico
	Fr. oro	Fr. oro
A) tassa costiera compreso il segmento spaziale.	27,00 (*)	0,90 (**)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo	0,00	0,00
senso bordo-terra	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
tra navi italiane ed estere e l'estero:		
senso terra-bordo	(1)	(1)
senso bordo-terra	(2)	(2)
tra navi estere e l'Italia	compresa nella tassa co-	
	stiera	

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(1) Tassa risultante tra il Paese di origine e l'Italia.

(2) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

3.3 Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed estere ed utenti italiani ed esteri via stazioni costiere terrene estere:

	Servizio manuale o semiautomatico	Servizio automatico
	Fr. oro	Fr. oro
A) tassa costiera compreso il segmento spaziale.	(3)	(3)
B) tassa di bordo:		
navi italiane:		
senso terra-bordo	0,00	0,00
senso bordo-terra	4,50 (*)	0,15 (**)
navi estere	0,00	0,00
C) tassa di linea:		
senso terra-bordo: da utenti italiani per navi italiane ed estere	(4)	(4)
senso bordo-terra: da navi italiane od estere per l'Italia o per l'estero	(5)	(5)

4. SERVIZIO RADIOMOBILE MARITTIMO INTERNAZIONALE VIA SATELLITE (SISTEMA INMARSAT C - AUTOMATICO)

4.1 Comunicazioni radiotelex e dati effettuate da utenti italiani verso navi estere e da utenti esteri verso navi italiane ed estere via stazione costiera terrena italiana:

a) Tassa costiera compreso segmento spaziale	Fr. oro 0.5545 per 256 BITS o frazione
b) Tassa di linea:	
dall'Italia verso navi estere	Fr. oro 0.1250 per 256 BITS o frazione
dall'estero verso navi italiane ed estere	Tassa risultante tra il paese di origine e l'Italia

5. TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE VIA SATELLITE (vedi il punto 5.6 e seguente a pag. 44).

(*) Minimo tre minuti; per ogni minuto supplementare o frazione: 1/3 delle tasse suddette.

(**) Per blocchi di sei secondi o frazione.

(3) Quella risultante nelle pubblicazioni ufficiali U.I.T. e/o da accordi particolari tra le Amministrazioni interessate.

(4) Tassa di percezione per il servizio telex tramite operatore o tassa per il servizio telex automatico stabilita nelle relazioni tra l'Italia e il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena.

(5) Quella risultante tra il Paese in cui ha sede la stazione costiera terrena e l'Italia o l'estero.

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI**1. Definizione**

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

- a) in busta senza pannello trasparente;
- b) in busta con pannello trasparente;
- c) senza busta sotto forma di cartolina;
- d) senza busta sotto forma di moduli.

2. Requisiti**2.1 Requisiti comuni a tutti gli invii****2.1.1 Forma rettangolare.****2.1.2 La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.****2.1.3 Dimensioni:**

minima mm. 90 x mm. 140 (tolleranza — 2 mm.);

massima mm. 120 x mm. 235 (tolleranza + 2 mm.).

2.1.4 Peso massimo: grammi 20.**2.1.5 Spessore massimo: mm. 5.****2.1.6 Posizione dell'indirizzo:**

l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura:

l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2 Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente**2.2.1 Posizione dell'indirizzo:**

l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2 Peso minimo: g. 3.

2.3 Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente

2.3.1 Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2 Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3 peso minimo: g. 3.

2.4 Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina

2.4.1 Grammatatura della carta:

massima: g. 300 al metro quadrato;

minima: g. 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g. al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5 Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli

2.5.1 Posizione dell'indirizzo:

l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2 Grammatatura della carta:

massima: g. 300 al metro quadrato;

minima: se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g. 70 per metro quadrato; se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio, non deve essere inferiore a g. 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g. 53 per metro quadrato.

2.5.3 Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

- 3. Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati**
- 3.1** Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici, ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.
 - 3.2** Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.
 - 3.3** Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.
 - 3.4** Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.
 - 3.5** Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.
 - 3.6** Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

11-7-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 160

commissione tributaria di primo grado di Mistretta nei giorni 2 e 3 giugno 1995;

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Messina, nei giorni 8 e 9 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3956

DECRETO 1° luglio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995 (dalle ore 10,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995 (dalle ore 9,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia, sezione staccata di Trapani, in data 17. giugno 1995 per disinfezione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Veneto:

ufficio I.V.A. di Verona in data 12 maggio 1995.

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone in data 26 maggio 1995.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Trapani, in data 17 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A3957

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 luglio 1995.

Approvazione delle nuove tariffe postali per la spedizione dei pacchi nel regime interno.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato, ai sensi dell'art. 8 della legge predetta, in data 17 gennaio 1995, ed in particolare l'art. 9, comma 1, del contratto di programma, in cui si prevede che l'Ente poste italiane determina annualmente le tariffe tecnico economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo;

Vista la nota dell'Ente poste italiane in data 29 maggio 1995 con cui si dà comunicazione della delibera del consiglio d'amministrazione dell'EPI, assunta in data 26 maggio 1995, avente ad oggetto «Determinazione delle tariffe per la spedizione dei pacchi» (prot. 189/2.A);

Il Ministro: GAMBINO

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone l'adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

1-4-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n.

MINISTERO DEL TESORO**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 marzo 1996

Dollaro USA	1568,87
ECU	1971,13
Marco tedesco	1063,21
Franco francese	311,81
Lira sterlina	2393,31
Fiorino olandese	949,97

Franco belga	51,7
Peseta spagnola	12,6
Corona danese	275,4
Lira irlandese	2463,9
Dracma greca	6,5
Escudo portoghese	10,2
Dollaro canadese	1151,04
Yen giapponese	14,75
Franco svizzero	1318,27
Scellino austriaco	151,19
Corona norvegese	244,77
Corona svedese	234,21
Marco finlandese	338,81
Dollaro australiano	1226,86
95A2157	

ENTE POSTE ITALIANE**Tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale**

Con delibera n 14/96 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste Italiane, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 28/12/95, n. 549, ha stabilito che le sottoindicate tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° aprile 1996.

TABELLA "A"

Tariffe per le pubblicazioni rientranti nelle previsioni di cui al comma 26 art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n° 549.

		TARIFFA CON DECENTRAMENTO								
		TARIFFA SENZA DECENTRAMENTO			OLTRE 20.000		OLTRE 10.000		OLTRE 2.000	
SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000	REG.LE	PROV.LE	REG.LE	PROV.LE	REG.LE	PROV.LE
fino a 200 gr.	535	415	440	470	345	305	360	320	380	330
oltre 200 fino a 250 gr.	805	520	560	600	415	355	445	380	470	395
oltre 250 fino a 300 gr.	1.070	630	680	735	490	410	525	435	560	460
oltre 300 fino a 350 gr.	1.200	680	740	800	525	435	565	465	610	495
oltre 350 fino a 400 gr.	1.470	790	860	940	600	490	650	520	700	560
oltre 400 fino a 450 gr.	1.740	900	980	1.070	670	540	730	580	780	625
oltre 450 fino a 500 gr.	1.875	950	1.045	1.140	705	565	770	610	830	660
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	270	110	120	130	70	50	80	60	90	65

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

1-4-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Ordinaria - n. 77

TABELLA "B"

Tariffe per le pubblicazioni rientranti nelle previsioni di cui al comma 27 art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n° 549.

SCAGLIONI DI PESO	TARIFFA BASE	OLTRE 20.000	OLTRE 10.000	OLTRE 2.000
fino a 200 gr.	135	105	110	120
oltre 200 fino a 250 gr.	200	130	140	150
oltre 250 fino a 300 gr.	270	160	170	180
oltre 300 fino a 350 gr.	300	170	185	200
oltre 350 fino a 400 gr.	365	200	215	235
oltre 400 fino a 450 gr.	435	225	245	270
oltre 450 fino a 500 gr.	470	240	260	285
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	70	50	55	60

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare. Alle pubblicazioni la cui tiratura, per singolo numero, non superi le 20.000 copie si applica, indipendentemente dal numero di oggetti spediti, la stessa tariffa delle spedizioni oltre le 20.000 copie.

TABELLA "C"

*Tariffe per le pubblicazioni che ai sensi del comma 34 art. 2, non sono ammesse
ai benefici di cui alla legge 28 dicembre 1995, n° 549.*

	TARIFFA BASE	TARIFFA CON DECENTRAMENTO	
		REGIONALE	PROVINCIALE
fino a 200 gr.	535	465	425
oltre 200 fino a 250 gr.	805	700	640
oltre 250 fino a 300 gr.	1.070	930	850
oltre 300 fino a 350 gr.	1.200	1.040	950
oltre 350 fino a 400 gr.	1.470	1.280	1.170
oltre 400 fino a 450 gr.	1.740	1.510	1.360
oltre 450 fino a 500 gr.	1.875	1.630	1.490
oltre 500 gr. per ogni 100 gr.	270	230	210

N.B.: sono mantenuti invariati, rispetto al decreto tariffario vigente, i trattamenti per programmi di abbonamento, inserti, gadgets e restituzione stampe non potute recapitare.

ALLEGATO 11.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 8, comma 2 del decreto legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 5, comma 7, del DPR 20 aprile 1994, n. 373;

Visto il Contratto di programma tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste Italiane stipulato, ai sensi dell'articolo 8 della legge predetta, in data 17 gennaio 1995, ed in particolare l'art. 9, comma 1, del Contratto di programma, in cui si prevede che l'Ente Poste Italiane determina annualmente le tariffe tecnico economiche di riferimento per ciascun servizio e relative all'esercizio successivo;

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 23 febbraio 1995 con cui si dà comunicazione della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'EPI, assunta in data 20 febbraio 1995, avente ad oggetto " Determinazione di nuove tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni " (prot. 54/C.A.);

Vista la propria nota in data 23 marzo in cui si è richiesto di soprassedere temporaneamente all'applicazione delle nuove tariffe in relazione alla necessità di acquisire ulteriore documentazione di supporto per una compiuta valutazione della manovra tariffaria;

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 3 aprile 1995 concernente la revisione tariffaria, recante ulteriore documentazione riguardante il regime internazionale dei pacchi e dati di sintesi sui costi e sulle tariffe in uso nel settore dei pacchi (prot. PRC/SEGR/UP/B4/139/13004);

Vista la nota dell'Ente Poste Italiane in data 20 aprile 1995 avente ad oggetto determinazione delle nuove tariffe per i servizi postali, finanziari e di telecomunicazioni, contenente ulteriori elementi di valutazione;

Considerato che la prima manovra tariffaria da valutarsi secondo i criteri analitici stabiliti dai commi 2,3 e 4 del medesimo articolo 9 sarà quella proposta per le tariffe da applicare relativamente al 1996;

Considerato che, le proposte avanzate risultano finalizzate al risanamento economico finanziario della gestione;

Considerato che le attuali tariffe per i principali oggetti di corrispondenza e per le tasse di versamento in c/c postale sono state fissate rispettivamente negli anni 1990 e 1992 e che per i servizi di telecomunicazioni risalgono al periodo 1986/1990 e che quindi è opportuno un loro adeguamento;

Considerato che, pur in mancanza di dati analitici, la manovra tariffaria "è fondata su un primo adeguamento ai costi effettivi secondo il principio informatore dell'equa correlazione tra tariffe e costi medi", secondo quanto dichiarato nella nota dell'E.P.I. del 23 febbraio 1995 ;

Considerato che, ad eccezione di quanto appresso si decreta, non vi sono elementi che inducano a ritenere che la manovra tariffaria proposta contraddica le considerazioni sopra enunciate

DECRETA:

Art. 1

Le tariffe dei servizi postali, finanziari e di telecomunicazione di cui in premessa sono determinate come nelle tabelle allegate.

Art. 2

E' annullata la parte della delibera dell' Ente Poste Italiane citata in premessa relativa alla spedizione dei pacchi in quanto la nuova tariffa proposta reca incrementi in taluni casi anche del 150%, tali da provocare turbative sulla domanda del servizio, pregiudicando così l'obiettivo di garantire condizioni di accesso all'utenza.